

Comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2-7-2012

Oggetto: Comunicazione in materia di opzioni binarie

Si sono diffuse nel mercato operazioni (“opzioni binarie” o “opzioni digitali”) che presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l’evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l’evento non si verifichi, l’acquirente l’opzione subisce la perdita di tutta la somma investita.

Al riguardo, in data 28 marzo 2012 i Servizi della Commissione Europea, in risposta a specifico quesito circa la natura delle opzioni binarie, hanno chiarito che le stesse¹, *“quali contratti derivati regolati in contanti, appaiono riconducibili alla definizione di strumenti finanziari. Di conseguenza, le società che offrono servizi e attività di investimento in opzioni binarie dovrebbero essere autorizzate come imprese di investimento [ovvero banche] ai sensi della MiFID”*.

Come indicato dai Servizi della Commissione Europea, le opzioni binarie, contratti derivati regolati in contanti, rientrano nel novero degli strumenti finanziari di cui all’Allegato 1, sez. C della direttiva 2004/39/Ce (“MiFID”): di conseguenza, tutti i soggetti che intendono prestare servizi di investimento aventi ad oggetto opzioni binarie verso il pubblico (italiano) devono essere dotati della necessaria autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità.

Il PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

¹ Cfr. “Questions on Single Market Legislation”, nr. “ID 955. Definitions” reperibile alla pagina *internet* <http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=955>.